

SCHEMA DI LETTURA n. 109
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività di vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) ¹		
NUMERO ATTO	COM(2014) 167 def.		
NUMERO PROCEDURA	2014/0091 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	27/03/2014		
DATA DI TRASMISSIONE	02/04/2014		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	29/05/2014		
ASSEGNATO IL	08/04/2014		
COMM.NE DI MERITO	11 ^a	Parere motivato entro	15/05/2014
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	08/05/2014
OGGETTO	Facilitare il risparmio pensionistico di natura aziendale o professionale assicurando pensioni più efficienti e garantendo la sostenibilità del sistema.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica proposta - la medesima, del resto, della direttiva 2003/41/CE - è molteplice in quanto il testo in esame interviene su diversi ambiti di competenza dell'Unione:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) accesso al lavoro autonomo. In tal senso rileva l'art. 53 del TFUE: "<i>Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al (...) coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste</i>"; 2) libera prestazione dei servizi e diritto di stabilimento: art. 62 del TFUE, che appunto estende alla libera prestazione di servizi alcune norme (artt. 51-54) dettate in tema di diritto di stabilimento. Tra queste rilevano il sopra citato art. 53 e l'art. 54, che stabilisce l'equiparazione tra le 		

¹ Il testo in esame è altresì noto, sulla base dell'acronimo inglese, come "direttiva IORP II" (Institutions for Occupational Retirement Provision).

- società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed aventi nell'UE la propria sede e le persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri;
- 3) mercato interno: l'art. 114, par. 1, del TFUE, ai sensi del quale *"il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno"*.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Il documento in esame può essere dichiarato conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto gli Stati membri non potrebbero, *uti singuli*, eliminare gli ostacoli alle attività transfrontaliere degli enti pensionistici aziendali o professionali né garantire un livello minimo elevato di protezione dei consumatori in tutta l'UE o tenere adeguatamente conto degli interessi dei lavoratori transfrontalieri;

valore aggiunto per l'Unione nell'ottica:

- dell'auspicata sostenibilità del sistema pensionistico;
- del rafforzamento sia del contributo che il risparmio destinato alle pensioni complementari apporta al reddito da pensione, sia degli EPAP quali investitori istituzionali nell'economia reale dell'UE;
- dell'aumento della capacità dell'economia europea di convogliare il risparmio più a lungo termine in investimenti che stimolino la crescita.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la congruità degli obiettivi proposti è perseguita anche attraverso il costante riferimento, nella proposta di direttiva, alla necessità di adeguare i singoli interventi alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, portata o complessità delle attività degli EPAP (si vedano tra gli altri gli art. 22, par. 2; 24, par. 1; 25, par. 3; 26, par. 2; 29, parr. 1 e 3; 61, par. 4; 63, par. 1, c. 2; 63, par. 4).

ANNOTAZIONI:

Il testo in oggetto costituisce la rifusione² di varie direttive vigenti sull'argomento, la più importante tra le quali è la direttiva 2003/41/CE³, che l'art. 79 del testo in esame abroga a decorrere dal 1° luglio 2017.

² Nel diritto dell'Unione europea la rifusione si configura come l'adozione - in occasione di modifiche sostanziali apportate ad un atto di base - di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base. Si veda il punto n. 1 delle Premesse al COM(2014) 167: *"La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione"*.

³ Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. L'Allegato II al COM(2014) 167 contiene, tra l'altro, una tavola di concordanza tra le norme della direttiva 2003/41/CE e quelle in via di approvazione. Altre direttive interessate dalla rifusione sono:

1) 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. solvibilità II). L'art. 76 della proposta in esame introduce, tra l'altro, una norma di raccordo con la direttiva Solvibilità II, estendendo al 31 dicembre 2022 il periodo transitorio per l'adeguamento degli enti sottoposti sia alla direttiva solvibilità II che alla proposta stessa. La *ratio* di questa esenzione consiste nel garantire una competizione equa tra gli enti (punto n. 58 delle Premesse) e non se ne esclude un'ulteriore proroga, previa valutazione della Commissione europea contenuta in una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, da presentarsi entro il 31 dicembre 2017;

L'attuazione della direttiva 2003/41/CE - vista la sua natura tecnica e complessa - non era stata affatto semplice, dando anzi causa alla Commissione europea di avviare un gran numero di procedure di infrazione (venticinque). Una di queste era a carico dell'Italia (rif: 2011/2037), per non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della direttiva medesima. La relativa procedura è stata [archiviata dalla Commissione europea il 25 aprile 2013](#).

1) Consultazioni

La necessità di una revisione della direttiva è stata oggetto di un prolungato dibattito in seno alle istituzioni dell'Unione.

Già nella "relazione della Commissione su taluni aspetti fondamentali della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva IORP)" ([COM\(2009\) 203](#)) si affermava che *"la Commissione sta esaminando la necessità di eventuali modifiche legislative connesse ad (...) elementi importanti che influiscono sugli IORP, in particolare le regole sulla solvibilità"* (par. 6, pag. 8).

Tali elementi sono stati approfonditi, l'anno successivo, nel libro verde "Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa" ([COM\(2010\) 365](#)). In quella sede si avvertiva che *"potrebbe essere necessario rivedere la direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali, accrescere la convergenza in materia di vigilanza e rendere più trasparenti le differenze nazionali. Inoltre devono essere affrontati aspetti riguardanti i depositari"* (par. 3.3.1, pag. 12). Ancora, un riesame *"potrebbe essere necessario (...) su punti come la governance, la gestione dei rischi, la salvaguardia degli attivi, le regole di investimento e la comunicazione delle informazioni"* (par. 3.4.1, pag. 16).

Nell'ottica di un generale ripensamento dei sistemi pensionistici dell'UE, il libro verde inaugurò una consultazione, svoltasi tra il 7 luglio ed il 15 novembre 2010. Il quesito n. n. 5 invitava, appunto, a riflettere sui possibili modi di modifica della [direttiva 2003/41/CE](#) *"per migliorare le condizioni dell'attività transfrontaliera"*.

La consultazione ha ricevuto un numero estremamente significativo di risposte (circa 1.700), un [sunto](#) delle quali è disponibile, in lingua inglese, sul sito della Commissione europea. Con specifico riferimento alla domanda n. 5 non si è registrata unanimità nelle risposte: molti partecipanti hanno appoggiato l'ipotesi di una revisione, purché accompagnata da una valutazione d'impatto onnicomprensiva, ma altri hanno posto l'accento sull'incertezza del diritto che ne deriverebbe. Tra i partecipanti si citano: Confindustria, CGIL, CISL e UIL, AGCI-Confcooperative-Legacoop, A.C.L.I. Lombardia, UGL. I relativi contributi sono disponibili su [file Excel](#).

Ancora, a seguito dell'analisi delle risposte al libro verde sulle pensioni, nel 2011 la [Commissione europea](#) si è rivolta all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)⁴ per un parere sulle modalità di modifica della direttiva. Dopo la pubblicazione di un [progetto di parere](#), l'EIOPA ha condotto una nuova consultazione, i cui esiti sono riportati sul [sito dell'autorità](#). Tra le risposte pervenute si segnalano quelle di [OCSE](#), [ABI](#), [Assoprevidenza](#).

-
- 2) [2010/78/UE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
 - 3) [2011/61/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
 - 4) [2013/14/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito.

⁴ L'EIOPA è stata istituita dal [regolamento \(UE\) n. 1094/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione.

2) Normativa proposta

In virtù del fatto che il documento in oggetto pone in essere una rifusione, verranno di seguito evidenziate solo le disposizioni di cui si propone la modifica.

a) Titolo I, Disposizioni generali (artt. 1-13), e Titolo II, Requisiti quantitativi (artt. 14-20)

Le modifiche formulate nei primi due titoli cercano di rimuovere le barriere prudenziali che sono di ostacolo all'attività transfrontaliera degli EPAP, specificando in maniera inequivoca le procedure e definendo il campo di azione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante.

L'art. 9 affida agli Stati membri la responsabilità di garantire che ogni ente pensionistico aziendale o professionale (per la definizione di quest'ultimo si veda l'art. 6, lett. a) sia registrato o autorizzato dalla competente autorità⁵.

L'art. 12 specifica che l'attività di un ente che gestisce uno schema pensionistico soggetto al diritto del lavoro e della sicurezza sociale di un altro Stato membro è "transfrontaliera" anche qualora ente ed impresa promotrice siano situati nello stesso Stato membro. Per contro, l'eventuale decisione di vietare l'attività transfrontaliera deve essere motivata (par. 4, c. 2), come anche il rifiuto di comunicare informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro (c. 3).

L'art. 13 disciplina il trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici, soggetto all'autorizzazione preventiva da parte solo "dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente" (par. 2) nonché "degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti" (par. 3) previa informativa messa a disposizione con quattro mesi di anticipo. Il contenuto della richiesta e l'*iter* di approvazione ad opera delle autorità competenti sono regolati dai par. 4-8.

b) Titolo III, Condizioni di esercizio delle attività (artt. 21-37)

Il titolo III delinea *ex novo* il sistema di *governance* degli EPAP (Capo I, artt. 21-32). La *ratio* di questo intervento risiede, come specificato dal punto n. 36 delle Premesse, nell'indurre gli enti ad un'adeguata gestione del rischio. Infatti "*alcuni rischi non possono essere ridotti mediante requisiti quantitativi riflessi nelle riserve tecniche e nei requisiti di finanziamento*".

In quest'ambito un'importanza significativa riveste la valutazione dei rischi in materia di pensioni (art. 29), che gli EPAP devono redigere "*periodicamente e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'ente o dello schema pensionistico*" (par. 1, c. 2). Il par. 3 elenca i settori che devono essere coperti dalla valutazione, la quale "*è parte integrante della strategia operativa*", ragione per cui "*occorre tenerne conto nelle decisioni strategiche dell'ente*" (par. 4).

E' importante specificare che l'art. 21 - pur salvaguardando al par. 2 il ruolo delle parti sociali nella gestione degli enti - ne responsabilizza l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. Quest'ultimo, infatti, ha la "*responsabilità ultima, in conformità al diritto nazionale, dell'osservanza, da parte dell'ente interessato, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva*" (par. 1).

I requisiti generali in materia di *governance* sono posti dall'art. 22:

- 1) efficacia del sistema, che consenta una gestione sana e prudente delle attività, con una struttura organizzativa trasparente adeguata, una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni (par. 1);
- 2) proporzionalità alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'ente (par. 2), in modo che i requisiti non siano eccessivamente onerosi per gli enti di piccole dimensioni;

⁵ L'art. 6, lett. g, definisce le "autorità competenti" come "*le autorità nazionali designate a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva*". Queste possono essere dello Stato membro di origine dell'ente ricevente (definito a sua volta dall'art. 6, let. l, come "*l'ente che riceve un sistema pensionistico, o parte di esso, da un ente di un altro Stato membro*") o quelle dell'ente trasferente ("*che trasferisce uno schema pensionistico, o parte di esso, da un ente di un altro Stato membro*", art. 6, let. k).

- 3) adozione di politiche scritte almeno in materia di gestione di rischio e *audit* interno, con riesame almeno annuale delle politiche e adattamento in vista di ogni variazione significativa del sistema o del settore interessato (par. 3);
- 4) sistema di controllo interno efficace quale descritto nel par. 4;
- 5) adozione di misure ragionevoli per garantire la continuità e regolarità dello svolgimento delle attività mediante sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati (par. 5);
- 6) direzione ad opera di almeno due persone (par. 6).

I requisiti specifici di competenza e onorabilità nella gestione degli EPAP sono elencati nell'art. 23: tra questi la competenza e l'onorabilità (par. 1), per la verifica dei quali gli Stati membri devono assicurare "*l'esistenza di procedure efficaci e controlli regolari*" (par. 2-7).

La remunerazione delle persone che dirigono "*effettivamente*" l'ente deve essere "*sana*" e "*conson(a) alle (sue) dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle (sue) attività*" (art. 24, par. 1) in quanto politiche di remunerazione che incoraggiano l'eccessiva assunzione di rischi possono compromettere l'efficace gestione dei rischi medesimi ad opera degli enti (punto n. 37 delle Premesse). Il par. 2 impone di rendere "*regolarmente*" note al pubblico le pertinenti informazioni riguardo la politica di remunerazione.

Dal punto di vista operativo, l'art. 25 della proposta di direttiva individua e regola le "funzioni fondamentali"⁶ degli EPAP, che gli enti medesimi devono predisporre in modo "*efficace*":

- 1) funzione di gestione del rischio (art. 26), perfettamente integrata nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'ente (par. 1, c. 2). Essa comprende strategie, processi e procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale e aggregato. I settori base di rischio da coprire sono elencati nel par. 2;
- 2) funzione di *audit* interno (art. 27), che valuta l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di *governance*, ivi comprese le attività eventualmente esternalizzate. Le risultanze e raccomandazioni dell'attività di *audit* devono essere comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente, il quale stabilisce di conseguenza interventi da adottare e attuare (par. 3);
- 3) funzione attuariale (art. 28), solo eventuale in quanto riservata agli enti "*in cui aderenti e beneficiari non assumono tutti i rischi*" (par. 1). I compiti, in gran parte relativi al calcolo delle riserve tecniche, sono elencati nell'art. 28, par. 1.

Ai sensi dell'art. 25 è possibile che una singola persona (o unità organizzativa) svolga più di una funzione fondamentale (par. 2), ferma restando la necessaria distinzione tra *audit* interno e gestione del rischio. Per le funzioni di *audit* interno ed attuariale si specifica che il responsabile deve essere "*almeno una persona indipendente, interna o esterna all'ente*" (artt. 27 e 28, par. 2).

All'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza devono essere comunicati, ad opera dei responsabili delle funzioni fondamentali, sia problemi importanti insorti (par. 4) che le risultanze e le raccomandazioni formulate (par. 5). In caso di inadempienze, è previsto che in alcuni casi (par. 6) i referenti per le funzioni fondamentali comunichino direttamente alle autorità competenti. Qualora ciò accada, il par. 7 impone agli Stati membri di tutelare chi effettua la comunicazione.

I nuovi par. 2-7 dell'art. 33 disciplinano l'ipotesi dell'esternalizzazione (di funzioni fondamentali ma anche di qualsiasi altra attività), la quale non esime gli enti dalle responsabilità loro derivanti dalla direttiva in via di adozione. A ulteriore tutela, per l'accordo di esternalizzazione è richiesta la forma scritta (par. 5) e specifici poteri di informazione vengono accordati alle autorità competenti (par. 6-7 ma anche art. 64, par. 1, let. f).

⁶ L'art. 6, lett. q, definisce la funzione fondamentale come "*una capacità interna di svolgere compiti pratici*" nell'ambito di un sistema di *governance*, laddove quest'ultimo "*comprende la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e, se l'ente assume impegni finanziari o costituisce riserve tecniche, anche la funzione attuariale*".

Più sinteticamente, il punto n. 38 delle Premesse fa riferimento ad esse come la "*capacità interna di svolgere determinati compiti di governance*" e specifica che "*l'identificazione di una funzione fondamentale specifica non impedisce all'ente di decidere in autonomia come organizzare concretamente tale funzione*".

Il Capo III è dedicato alla figura del depositario⁷. La sua nomina è obbligatoria nel caso di schemi pensionistici in cui aderenti e beneficiari assumono interamente il rischio di investimento; facoltativa in caso contrario (art. 35, par. 1 e 2). La nomina avviene "*almeno*" (par. 5) con contratto scritto e ha luogo per:

- 1) custodia di strumenti finanziari, essendo il depositario responsabile, nei confronti dell'ente o degli aderenti e beneficiari, di ogni perdita subita per colposo inadempimento o errato adempimento dei propri obblighi (art. 36, par. 3);
- 2) obblighi di sorveglianza, descritti nell'art. 37.

In ogni caso si propone di introdurre l'obbligo, sia per l'ente che per il depositario, di agire "*in modo onesto, leale, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari dello schema*" (art. 35, par. 6). E' precipua responsabilità del depositario evitare l'insorgere di conflitti di interesse (par. 7).

Gli obblighi degli enti in caso di mancata nomina del depositario sono descritti negli art. 35, par. 8; 36, par. 5; 37, par. 3.

c) Titolo IV, Informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari (art. 38-58)

Le norme del titolo IV vogliono garantire che siano offerte informazioni chiare e pertinenti agli aderenti, ai potenziali aderenti e beneficiari, permettendo dunque loro di compiere scelte informate e consapevoli. In generale, tutte le informazioni (art. 38, par. 2) devono presentare caratteristiche di aggiornamento regolare, chiarezza, coerenza, leggibilità. Norme più specifiche sono dettate con riferimento alle condizioni dello schema pensionistico (art. 39).

Gli artt. 40-54 riguardano il prospetto delle prestazioni pensionistiche, un documento *standard* da redigere per ogni aderente. Ne sono disciplinate frequenza e modifiche (art 40), comprensibilità e linguaggio (art. 41), lunghezza (art. 42), supporto (art. 43), titolo (art. 45), identificazione dell'aderente e dell'ente (artt. 46 e 47), garanzie (art. 48). I contenuti più tecnici (saldo, contributi e costi; proiezioni della pensione; profilo di investimento; risultati ottenuti nel passato) sono contenuti negli artt. 49-52. L'obbligo di informazione previsto è capillare e non copre solo il momento della negoziazione dell'adesione (art. 55) ma anche la fase pre-pensionamento (art. 56), quella di erogazione (art. 57) ed eventuali richieste degli aderenti (art. 58).

In ogni caso - specifica l'art. 44 - è escluso che gli enti incorrano in responsabilità civile "*unicamente sulla base del prospetto delle prestazioni pensionistiche o di una traduzione di quest'ultimo, a meno che esso sia fuorviante, non accurato o non coerente con le corrispondenti parti dello schema pensionistico*".

d) Titolo V, Vigilanza prudenziale (artt.59- 72)

Al fine di fornire alle autorità di vigilanza gli strumenti necessari per controllare efficacemente gli EPAP, è istituito un sistema di vigilanza prudenziale il cui obiettivo principale - ai sensi dell'art. 59 - è "*la tutela degli aderenti e dei beneficiari*", ma all'interno del quale le autorità competenti devono altresì prendere in esame "*il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell'Unione, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento*".

Quest'ultimo è anche uno dei principi generali della vigilanza prudenziale che le autorità competenti dello Stato membro devono esercitare (art. 61); l'esercizio della vigilanza deve essere altresì contraddistinto da un metodo prospettico e basato sul rischio e dal carattere tempestivo e

⁷ La direttiva OICVM definisce il depositario come un organismo "*responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine (...), nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o dell'errato adempimento dei suoi obblighi*" (art. 24, [direttiva 2009/65/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari). Per una breve relazione sull'attuazione delle norme sul depositario nella direttiva 2003/41/CE si veda il citato [COM\(2009\) 203](#), par. 5, pag. 7.

proporzionato della vigilanza stessa, con un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni *in loco*.

Ai sensi dell'art. 63 le autorità competenti hanno altresì il compito di riesaminare "*le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli enti per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva*" (par. 1). Utilizzando strumenti di monitoraggio adeguati (par. 2), le autorità devono disporre altresì dei "*poteri necessari per richiedere agli enti di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza*" (par. 3).

Il nuovo art. 65 interviene in tema di trasparenza, con un elenco delle informazioni da rendere pubbliche a cura degli Stati membri. Adeguata tutela è assicurata dall'art. 66 al segreto professionale ("*fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale*", par. 1, c. 2)⁸ mentre l'utilizzo delle informazioni riservate è disciplinato dall'art. 67.

E' importante rilevare che una clausola generale, inserita nell'art. 74, impone agli EPAP, alle autorità competenti ma anche all'EIOPA il rispetto del diritto dell'Unione per il trattamento dei dati personali che essi effettuano nell'ambito delle proprie attività.

3) Deleghe ed attività di comitato (art. 77)

Il testo in esame prevede, all'art. 77, una delega *ex art.* 290 del TFUE⁹ per l'adozione di atti finalizzati a specificare:

- 1) ai sensi dell'art. 24, par. 3, gli elementi obbligatori delle politiche di remunerazione di chi dirige effettivamente l'ente (seguendo i principi elencati nell'art. 24 medesimo) e l'adeguata frequenza, le modalità specifiche ed il contenuto dell'informativa al pubblico in merito alla politica di remunerazione;
- 2) gli elementi su cui si basa la valutazione dei rischi in materia di pensioni, i metodi per l'individuazione e valutazione, anche potenziale, dei rischi a cui sono soggetti gli enti nel breve e lungo periodo e la frequenza della valutazione medesima (art. 30). Opportunamente, stante la natura dell'atto delegato, l'art 30, par. 2, specifica che quest'ultimo "*non impone ulteriori obblighi di finanziamento rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva*";
- 3) il contenuto dettagliato delle prestazioni pensionistiche e il suo formato, *layout*, struttura e suddivisione (art. 54).

L'art. 77 non specifica la durata della delega. Si suppone, quindi, che a tale lacuna suppliranno, nel corso delle negoziazioni, i co-legislatori dell'Unione, ovvero Consiglio e Parlamento. Tale scelta appare significativa alla luce del carattere controverso delle deleghe a tempo indeterminato proposte di norma dalla Commissione europea.

4) Recepimento

Il piano di attuazione allegato alla proposta ([SWD\(2014\) 104](#)) riconosce la natura estremamente complessa e tecnica della legislazione previdenziale. Sugerisce quindi che sin da una fase molto avanzata sia impostata una cooperazione con le autorità nazionali al fine di "*guidare gli Stati membri nei loro sforzi di recepimento*" (par. 2). In quest'ottica la Commissione preannuncia una serie di azioni (par. 3, box 1), tra cui riunioni con gli Stati membri, al fine di monitorare da vicino il processo di attuazione, la diffusione di buone prassi e l'organizzazione di programmi di formazione per le autorità nazionali.

Si prevede, inoltre, che le misure di recepimento siano accompagnate da documenti che ne illustrino il contesto e le motivazioni. Si veda, in proposito, il punto n. 61 delle Premesse al COM(2014) 167, il quale recita: "*Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati*

⁸ Eccezioni sono previste per lo scambio di informazioni tra autorità (art. 68) e gli altri soggetti pubblici di cui agli art. 69 e 70).

⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 290 del TFUE: "*un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere*".

ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata".

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del testo in via di approvazione è previsto (art. 75), inoltre, che la Commissione europea presenti una relazione sulla sua efficacia e sullo stato di attuazione.

5) Altri Parlamenti nazionali

Al momento della redazione della presente scheda il COM(2014) 167 risulta all'attenzione di sette Parlamenti nazionali (Parlamento finlandese, Bundesrat tedesco, Senato polacco, Cortes generales spagnole, Parlamento svedese, Senato e Camera dei rappresentanti olandese). Nessuno di essi ha sinora segnalato criticità nel testo.

Eventuali, ulteriori interventi dei Parlamenti degli Stati membri saranno costantemente riportati sul [sito IPEX](#).

6) Valutazione d'impatto

Il progetto di regolamento in esame è accompagnato da due documenti, che ne costituiscono la valutazione d'impatto:

- 1) [SWD\(2014\) 103](#) (diviso in due parti) e [SWD\(2014\) 104](#), in lingua inglese;
- 2) [SWD\(2014\) 102 def/3](#), sintesi in italiano dei precedenti.